

N. 28

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI FISSI PER LA
RADIOFREQUENZA
(RADIODIFFUSIONE E
RADIOCOMUNICAZIONE)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 114 del 29.10.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 DEL 11.06.2002




ALLEGATO
CLIP

50
11.06.02

COMUNE DI SENAGO
(Provincia di Milano)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER LA RADIO FREQUENZA.
(RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE)



Regolamento per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione).

PREMESSA.

Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione)

La recente normativa di cui alla L. 31.07.97 n. 249 ed il relativo D.M. 381/98 hanno disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, onde contenere l'esposizione a campi elettromagnetici. In esecuzione di questi principi e delle suddette norme, il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza come disposto dall'Art. 8 comma 6 della Legge 22.02.2001 n. 36, facendo riferimento a :

- Rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi d'inquinamento. Gli ambiti individuati devono essere tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale;
- Dirette modalità di controllo. Il comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree di proprietà Comunale o pubblica, o vincolate all'acquisizione da parte dei Comuni o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l'effetto provocato sull'organismo umano. Si dà atto che alla data di approvazione del presente regolamento non esistono accertamenti sanitari definitivi che correlano le emissioni degli impianti oggetto del presente regolamento ad un comprovato aumento di rischio per la salute dell'uomo. La localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di convenzionamento tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;
- Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore ambientale paesaggistico, architettonico e monumentale;
- Garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di partecipazione diffusa a più operatori interessati all'installazione di impianti per la radiofrequenza. E' vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata;
- Principi contenuti nella L.R. 11/2001;
- Disposizioni contenute nel regolamento della G.R. n. 6 attuativo della L.R. n.11/2001;

- Criteria contenuti nella Delibera di G.R.L. n. 7/7351 dell'11.12.01 per la definizione della aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi;
- Vista la L.R. n. 11/2001 recante "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

Art. 1 : Definizione di impianto per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione).

Per impianto fisso per la radiofrequenza (radiodiffusione e radiocomunicazione) si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un solo palo o traliccio; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.

Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100kHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variante in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia di pubblica sanità.

Art. 2 : Norme progettuali per l'installazione di impianti fissi per la radiofrequenza.

Gli impianti sopra definiti, oltre che a rispettare i limiti di emanazione previsti dalle vigenti normative sanitarie, devono essere progettati in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso.

I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l'armonia e l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui vanno installati. In Particolare, essi non devono arrecare forte impatto visivo rispetto al contesto di inserimento utilizzando obbligatoriamente elementi architettonici paesaggistici che tendano a mitigare l'impatto ambientale da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

Per favorire queste finalità si precisa che:

- L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori a quattro ore situati
 - Entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 300 W;
 - Entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 1000W;
 - Entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale al connettore di antenna superiore a 1000W.
- L'altezza del palo o traliccio di sostegno delle antenne non deve superare mt. 40 ed il relativo apparato di sostegno deve essere contenuto in un ingombro fuori terra di raggio non superiore a mt. 5. Sono ammesse deroghe solo per comprovate esigenze di natura strutturale o per garantire i livelli di servizio, di concerto con l'ufficio Tecnico Comunale, con l'azienda Sanitaria Locale e/o A.R.P.A.

- o La dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve superare le dimensioni di m. 3 di lunghezza per m. 3 di larghezza per m. 2,50 d'altezza. La cabina, è soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento.
- o Tutti i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità, non precari e dovranno integrarsi con l'ambiente circostante.
- o Delimitazione dell'area con adeguati elementi architettonici in modo da rendere l'area inaccessibile alla popolazione, laddove possono essere superati i limiti di esposizione precisati dalle normative statali.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e l'assenza di interventi di manutenzione può comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente manutenzione può comportare la revoca della concessione per l'installazione dell'impianto; in particolare, la carente manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporta la revoca automatica dell'autorizzazione.


L'amministrazione Comunale si riserva di adottare un "progetto-tipo" circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che prevedano elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'adeguata qualità formale, cui gli operatori dovranno conformarsi nella predisposizione dei loro progetti. In assenza di un progetto tipo, gli operatori dovranno comunque presentare per ogni localizzazione disposta dalla Amministrazione comunale, un progetto preliminare con l'indicazione dei materiali e colori usati che dovranno essere omogenei tra loro.

Progetto che non sarà vincolante e non potrà essere considerato una richiesta di autorizzazione.

Art. 3 : Programmazione comunale per la localizzazione degli impianti.

Le aree in cui è possibile dar corso alla localizzazione degli impianti sono individuate dalla cartografia allegata che costituisce parte integrante ed indivisibile del presente regolamento (allegato 1) ed in conformità alle modalità di controllo contenute nel presente regolamento. In essa il territorio comunale, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con delibera n. 7/7351 del 11.12.01, è stato suddiviso in:

- o Aree di particolare tutela : aree comprese entro il limite di 100 m. dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze che ospitano soggetti minorenni. Nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. n. 11 del 11.05.01 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiori ai 300W.
- o Area 1 si definisce area 1, la parte di territorio comunale di particolare intensità abitativa dove è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. n. 11 dell'11.05.01 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore ai 300 W.
- o Area 2 si definisce area 2 la parte di territorio comunale non rientrante in area 1. In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e le telecomunicazioni di cui alla L.R. n. 11 dell'11.05.01.



Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. n. 11/2001 è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio assistenziale, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

E' inoltre vietata l'installazione nelle aree sottoposte a vincolo ambientale, edifici di interesse storico ed artistico, in giardini, parchi comunali e sovracomunali, nelle aree con destinazione a verde, sport, parco giochi ed attrezzature collettive.

In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà la rilocalizzazione delle aree per gli impianti di nuova formazione.


Art. 4 : Procedure autorizzative per l'installazione degli impianti.

- 1) L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e gli apparecchi in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata acquisito il parere dell'A.R.P.A..
- 2) Il titolare dell'impianto presenta al Sindaco istanza di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, corredata da :
 - a. Estremi della concessione governativa
 - b. Progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B alla L.R. n.11/2001;
 - c. Dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui al comma 3;
 - d. Copia dell'istanza presentata all'A.R.P.A. al fine del rilascio del parere di competenza di cui al comma 3.
 - e. Copia dell'istanza presentata al comune al fine del rilascio delle concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie
 - f. Eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'impianto,
 - g. Atto di impegno sottoscritto dal titolare dell'impianto, o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione devono essere rispettate le indicazioni specificatamente fornite dall'esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o in ingegneria oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettromagnetico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si impegna altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale
 - h. Certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.
- 3) Nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo, il titolare dell'impianto invia all'A.R.P.A. richiesta di parere sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni



dell'art. 10 comma 5 della L.R. 11 maggio 2001, n.11, La richiesta deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto, da informazioni, documentazione tecnica, o valutazioni e misure preventive indicate nell'allegato B alla L.R. n. 11/2001. L'A.R.P.A. si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inviando il parere al Sindaco ed al titolare dell'impianto.

- 4) Il Sindaco conclude il procedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare ed all'A.R.P.A.; nelle comunicazioni al titolare ed all'A.R.P.A. sono indicate eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente, nel rispetto degli adempimenti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente, provvedere alla sua installazione e messa in esercizio.
- 5) Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. n. 11/2001.
- 6) Nel caso in cui nello svolgimento delle valutazioni preventive, ricorrano condizioni, anche indicate dalla normativa vigente, tali da motivare l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, l'A.R.P.A., dopo la messa in esercizio dell'impianto provvede alla verifica del rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e delle condizioni previste nell'autorizzazione.
Il titolare è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione, nel caso in cui l'A.R.P.A. ne verifichi il mancato rispetto.
In caso di inottemperanza l'A.R.P.A. ne dà comunicazione immediata al Sindaco e all'A.S.L..
Il sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto ed in caso di reiterata inadempienza revocare l'autorizzazione.
- 7) Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto il nuovo titolare, presenta, entro 30 giorni dalla variazione apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A..
- 8) Nel caso di disattivazione il titolare presenta, entro 30 giorni dalla disattivazione apposita comunicazione al SINDACO ed all'A.R.P.A.
- 9) In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, il titolare da apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A.
Il titolare deve contestualmente presentare valutazioni, effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o in ingegneria oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettromagnetico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente, sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso che, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.
- 10) Nel caso in cui si riscontri difformità rispetto alla dichiarazione di cui al comma 5 o inadempienza alle disposizioni di cui al comma 9, il sindaco, sentita l'A.R.P.A., può



disporre con proprio atto il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione, il divieto di utilizzazione dell'impianto o la revoca dell'autorizzazione.

- 11) I contenuti di cui all'allegato B, alla L.R. n. 11 del 2001, possono essere modificati con successivo atto amministrativo del Direttore Regionale della Giunta Regionale competente in materia ambientale.
- 12) Gli schemi da adottare per la formulazione delle comunicazioni di cui ai commi 5,7,8,9 sono determinati con regolamento della Giunta Regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, ed emanato entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
- 13) Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, art.4 della L.R. n. 11/2001 (i comuni entro 180 gg. dall'approvazione della presente Legge provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 2, ovvero nel rispetto della normativa statale vigente la G.R., su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro 60gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, nonché i criteri per l'installazione dei medesimi) la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente Legge.
- 14) I titolari degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100kHz e 300GHz radiofrequenza, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente Legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisioni e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
- 15) Gli impianti e le apparecchiature comprese in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100kHz e 300GHz impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiofrequenza, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

Art. 5 : Modalità di controllo.

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11/2001, avvalendosi dell'A.R.P.A.

Si dovrà prevedere la possibilità di posizionare in prossimità delle Stazioni Radio Base, specifici rilevatori dei campi elettromagnetici se attualmente disponibili sul mercato e con le necessarie caratteristiche tecniche.

In caso di installazione di tale strumentazione, la stessa dovrà essere mantenuta costantemente efficiente con gli eventuali costi a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza sarà il Comune a provvedere addebitando le spese al concessionario.



Art. 6 : Sanzioni per accertamento di violazione al presente regolamento.

Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate:

- le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio Attività;
- le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche;
- oltre ad eventuali sanzioni di natura specifica, ogni violazione verrà perseguita anche ai sensi della L.R. n.11/2001.

Art. 7 : Durata del Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio. Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di leggi e normative fondamentali trattanti la materia dell'installazione degli impianti i oggetto e dell'inquinamento elettromagnetico che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.

